

COMUNE DI SALASSA



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2027-2028

Indice

Indice	2
Quadro normativo di riferimento.....	4
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali	5
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio	6
Criteri di valutazione delle entrate	7
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni.....	7
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8
Titolo 2° - Trasferimenti di parte corrente	14
Titolo 3° - Entrate extratributarie.....	18
Titolo 4° - Entrate in conto capitale.....	20
Titolo 5° - Riduzione di attività finanziarie.....	23
Titolo 6° - Accensione di prestiti	24
Titolo 7° - Anticipazioni	24
Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.	24
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite.....	25
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	25
Spese correnti	25
Spese in conto capitale.....	29
Incremento di attività finanziarie.....	31
Rimborso di prestiti	32
Chiusura delle anticipazioni	33
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti.....	33
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio	33
Sintesi dei dati finanziari a pre-consuntivo	34
Avanzo applicato in entrata	35
Consistenza patrimoniale	36
Parametri di deficit strutturale.....	38
Situazione contabile del nuovo bilancio	39
Equilibri finanziari e principi contabili	39
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente.....	40
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti.....	41
Previsioni di cassa.....	43
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	45
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	45
Spesa per il personale.....	45
Livello di indebitamento	48
Esposizione per interessi passivi	49
Partecipazioni in società.....	49
Partecipazioni in enti strumentali	50
Gestione dei servizi a domanda individuale.....	51
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati.....	52
Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	53
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo.....	53
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato.....	54
Composizione del fondo pluriennale vincolato	55
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	57
Fondi ed accantonamenti.....	57
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	57
Accantonamento fondo spese ed oneri futuri.....	59

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

Accantonamenti in fondi rischi	60
Fondo garanzia debiti commerciali	60
Fondo perdite società ed organismi partecipati	61
Altri fondi strutturati dall'ente.....	62
Fondo di riserva.....	62
Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele.....	62
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	62
Modalità di finanziamento degli investimenti	63
Principali investimenti previsti nel triennio.....	64
Garanzie prestate.....	65
Adozione contabilità Accrual – Adempimenti e riflessi sul bilancio –.....	65
Considerazioni finali e conclusioni.....	65

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come "Neutralità e imparzialità"*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la "Pubblicità" dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di "Prevalenza della sostanza sulla forma"*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura
- Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Nello specifico con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.
- L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma.

Ulteriore aspetto è che la verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. **principio dell'annualità**: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. **principio dell'unità**: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. **principio dell'universalità**: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. **principio dell'integrità**: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. **principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. **principio della significatività e rilevanza**: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. **principio della flessibilità**: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. **principio della congruità**: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. **principio della prudenza**: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. **principio della coerenza**: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. **principio della continuità e costanza**: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il

mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. **principio della comparabilità e della verificabilità:** comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. **principio della neutralità o imparzialità:** neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. **principio della pubblicità:** assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. **principio dell'equilibrio di bilancio:** riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. **principio della competenza finanziaria:** tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. **principio della competenza economica:** l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. **principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della "Nota integrativa" e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

ENTRATE	ASSESTATO 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	=	=	=	=
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	30.570,53	34.746,94	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	641.631,11	280.452,90	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.123.055,00	1.116.950,00	1.041.500,00	1.044.500,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	209.220,32	148.507,00	146.935,50	86.542,50
Titolo 3 – Entrate extratributarie	254.463,45	235.770,00	237.270,00	230.270,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	763.779,53	277.454,43	55.000,00	45.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	325.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.347.719,94	2.413.881,27	1.800.705,50	1.726.312,50

Si precisa che gli stanziamenti relativi all'assestato 2025 sono aggiornati alla data del 20.11.2025 (ultima variazione deliberata)

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio del credito, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.
- la compartecipazione di imposte e tasse ristori relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Bilancio annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti alle entrate tributarie sono state effettuate come segue:


- per quel che attiene l'IMU sulla base imponibile storica in possesso dell'ente con mantenimento delle stesse aliquote previste nell'esercizio 2025;
- per quel che attiene la TARI sulla base delle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla banca dati comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive e secondo l'evoluzione e gli aggiornamenti del PEF Tari;
- per quel che attiene l'Addizionale Comunale Irpef sulla base dei dati dichiarati nell'anno di imposta 2022 pubblicati sul Portale Federalismo Fiscale e in applicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali.

- Compartecipazione di imposte e tasse ristori relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Stabilità annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Ovviamente l'ente nel formulare le stime di gettito ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo a legislazione vigente.

I prospetti che seguono mostrano la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

Cat.1010106 - Imposta municipale propria	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
	419.659,68	521.000,00	504.500,00	458.000,00	458.000,00



Il decreto ministeriale 6 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 settembre 2024, ha integrato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU). Il comma 756 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito che i Comuni possono differenziare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In origine, la disposizione avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2021; tuttavia la mancata emanazione del richiamato decreto ministeriale ha differito la sua operatività.

Il decreto ministeriale 7 luglio 2023 ha individuato predette fattispecie, prevedendo una lunga serie di casistiche di aliquote differenziate. Parallelamente il Ministero ha reso disponibile nel "*portale del federalismo fiscale*" un apposito applicativo per consentire ai Comuni di inserire le proprie aliquote, produrre il prospetto delle aliquote, da riportare obbligatoriamente nella deliberazione di fissazione delle stesse, e per trasmettere il prospetto al ministero, al fine di adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 13 D.L. 201/2011 e articolo 1, comma 767, della legge 160/2019).

Tuttavia, il decreto uscito lo scorso anno ha evidenziato tutta le difficoltà di ricondurre a delle fattispecie tipizzate le numerose aliquote adottate dai Comuni; tantoché da più parti è stata evidenziata la mancanza di alcune specifiche tipologie che invece i Comuni in passato avevano adottato.

Per questo motivo, il legislatore è intervenuto per rinviare di nuovo al 2025 l'obbligatorietà dell'utilizzo del prospetto delle aliquote e delle "aliquote tipizzate" (articolo 6-ter, comma 1, DL 132/2023).

Gli enti che intendono, per il 2026, modificare le aliquote IMU rispetto all'anno di imposta 2025, dovranno rispettare i contenuti del D.M. 6/09/2024 che, in applicazione dei commi 756 e 757 dell'art.1 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), individua le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare, dal 2025, le aliquote IMU di cui ai commi da 748 a 755 dell'art.1 della Legge n.160/2019.


Sul tema si evidenzia che la Conferenza Stato-Città, nella seduta del 10 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che, tenendo conto delle esigenze emerse nel corso dell'anno di imposta 2025, aggiorna le condizioni in base alle quali i Comuni potranno differenziare le aliquote IMU, con decorrenza dall'anno di imposta 2026. Allo stato attuale il provvedimento non è ancora stato emanato.

Gli enti che invece intendono confermare, per l'anno 2026, le aliquote IMU del corrente anno di imposta, non hanno l'obbligo di adottare alcuna deliberazione consiliare, in virtù dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 che prevede appunto che, in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Pertanto viene meno, in tale situazione, l'obbligo stabilito per l'anno di imposta 2025, in riferimento al quale occorre approvare le aliquote IMU, in ogni caso (anche in caso di invarianza delle aliquote rispetto al 2024), utilizzando l'apposito prospetto elaborato attraverso il portale ministeriale, da allegare alla deliberazione consiliare, a pena di applicazione delle aliquote "base" di cui ai commi da 748 a 755 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

I dati riportati nella tabella sopra esposta comprendono, oltre all'IMU versata in autoliquidazione dai contribuenti prevista in €.412.000,00 per ogni esercizio, la previsione di un gettito derivante dall'attività di recupero evasione IMU pari ad € 92.500,00 per l'anno 2026 e ad € 46.000,00 per gli esercizi 2027 e 2028.

Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	Accertamenti 2024	Stanzamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
	291.430,90	329.000,00	352.950,00	307.000,00	307.000,00



È necessario ricordare che il termine per approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari è disallineato rispetto a quello stabilito dal TUEL per l'approvazione del

bilancio di previsione. Infatti, il comma 5 quinquies dell'art.3 del D.L. n.228/2021 fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per i suddetti adempimenti.

I dati suesposti comprendono sia il gettito derivante dall'attività ordinaria di gestione della Tari (il gettito stanziato è in linea con il Piano Finanziario 2024-2025 approvato dall'ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 23/04/2024) sia le attività di verifica e controllo, così distinti:

TARI - Attività ordinaria	Anno 2026	€ 293.000,00
	Anno 2027	€ 293.000,00
	Anno 2028	€ 293.000,00
TARI - Attività verifica e controllo	Anno 2026	€ 59.950,00
	Anno 2027	€ 14.000,00
	Anno 2028	€ 14.000,00

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite, con Delibera Arera n.386/2023, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza

a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata istituita, con Delibera Arera n.133/2025, la componente perequativa UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a 6 euro/utenza.

Le componenti perequative di cui sopra non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Per effetto della Deliberazione n.13/SEZAUT/2025/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – le entrate delle componenti perequative di che trattasi devono essere allocate al Titolo 3°entrata, devono essere accertate sulla competenza dell'anno di bollettazione, opportunamente svalutate a FCDE e accantonate nel risultato di amministrazione da applicare l'anno successivo per il finanziamento della spesa corrente per il riversamento a CSEA entro il 15 marzo (data di scadenza fissata dalla delibera 386/2023);

gli importi stanziati sono i seguenti:

Tari – componenti perequative Entrata:

Anno 2026	€ 8.000,00
Anno 2027	€ 8.000,00
Anno 2028	€ 8.000,00

Riversamento quote componenti perequative TARI:

Anno 2026	€ 8.000,00
Anno 2027	€ 8.000,00
Anno 2028	€ 8.000,00

Categoria 1.0101.16 Addizionale Comunale Irpef	Accertamenti 2024	Stanziato 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
	134.544,41	143.000,00	135.000,00	155.000,00	160.000,00

Lo stanziamento per l'anno 2026 è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.7.5 All.4/2 D.Lgs.118/2011 ovvero in misura non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente (2025) in c/residui e del secondo anno precedente (2024) in c/competenza.

Incassi anno 2025 in conto residui € 0,00
 Incassi anno 2024 in conto competenza € 134.544,41
Totale € 134.544,41

Con D.Lgs. 216/2023 è stata modificata, a partire dall'anno 2024, l'articolazione in scaglioni nella determinazione dell'IRPEF passando da quattro a tre aliquote.

Con il medesimo D.Lgs. 216/2023 all'art. 3 comma 3 si stabiliva la facoltà per i Comuni di mantenere per l'anno 2024 l'articolazione a scaglioni vigenti sino all'anno 2023. Pertanto con deliberazione di C.C. n.32 del 20.12.2023 sono state confermate anche per l'anno 2024 le fasce e aliquote di tassazione nell'anno precedente.

Successivamente, con la legge n. 207 del 30/12/2024 all'art. 1 c. 751 si è stabilita la facoltà per i comuni di determinare per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito. Pertanto con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 19/12/2024 sono state confermate per l'anno 2025 le fasce e le aliquote di tassazione dell'anno precedente.

Per l'anno 2026 l'Amministrazione intende adeguare le aliquote dell'addizionale comunale e il vigente Regolamento ai nuovi scaglioni applicando le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Soglia di esenzione	€. 15.000
Da 0 a 28.000 euro	0,40%
Da 28.001 a 50.000 euro	0,65%
Oltre 50.000 euro	0,80%

Si riportano nella tabella che segue i dati pubblicati nel Portale federalismo fiscale utilizzati per la simulazione del gettito:

<i>Soglia di esenzione Euro</i>	<i>Scaglione da 0 a 28.000 euro Aliquota %</i>	<i>Scaglione da 28.001 a 50.000 euro Aliquota %</i>	<i>Scaglione da oltre 50.000 euro Aliquota %</i>	<i>Gettito minimo Euro</i>	<i>Gettito massimo Euro</i>
15.000	0,40	0,65	0,80	137.032	167.484

Sempre nell'ambito della classificazione delle entrate a Titolo 1 – entrate tributarie si collocano i trasferimenti dello Stato a titolo di Fondo solidarietà comunale.

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamento 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Fondo di solidarietà comunale	162.333,00	128.555,00	123.000,00	120.000,00	118.000,00

Nel triennio 2026/2028 prosegue il progressivo abbandono del criterio di distribuzione del FSC basato sulla spesa storica, avviato nel 2017, come previsto dal comma 449, lettera c) dell'art.1 della Legge n.232/2016, a favore del criterio basato sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Di seguito vengono rappresentate le quote di riparto del FSC nel quadriennio 2025/2028:

Anno	% quota assegnata FSC	
	Sulla base delle risorse storiche	Sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e capacità fiscale
2025	25%	75%
2026	20%	80%
2027	15%	85%
2028	10%	90%

Per il triennio 2026/2028, il FSC può essere quantificato, in attesa delle assegnazioni ministeriali, riproporzionando le due quote del 2025 che sono riportate nel prospetto FSC 2025 pubblicato sul portale della finanza locale al rigo B5 (risorse storiche) e B7 (differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale), alla percentuale di riferimento, così come segue:

Quota risorse storiche 2025 -> € 20.326,79/25x20 = Quota 2026 € 16.261,43

Quota risorse storiche 2026 -> € 16.261,43/20x15 = Quota 2027 € 12.196,07

Quota risorse storiche 2027 -> € 12.196,07/15x10 = Quota 2028 € 8.130,71

Quota differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale 2025 -> -€ 3.208,80/75x80 = Quota 2025 -€ 3.422,72

Quota differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale 2026 -> -€ 3.422,72/80x85 = Quota 2026 -€ 3.636,64

Quota differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale 2027 -> -€ 3.636,64/85x90 = Quota 2027 -€ 3.850,56

Nella quantificazione del FSC si è tenuto conto anche del venir meno delle risorse stanziare dal comma 754 della Legge 207/2024 (Legge di bilancio 2025), nella misura di 56 milioni di euro, per il solo anno 2025, utilizzate per specifiche esigenze di correzione del riparto del FSC ed in particolare per attenuare l'impatto della crescita della quota perequativa del medesimo fondo. Le risorse in questione sono state ripartite con il D.M. 18 febbraio 2025 ed ammontano ad € 2.363,84.

Altro aspetto tenuto in considerazione, ai fini della determinazione del FSC per il triennio 2026/2028, è l'incremento delle risorse destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del FSC, previsto dalla lettera d-quater) del comma 449 dell'art.1 della Legge n.232/2016, che stanziava quanto segue:

560 milioni di euro nel 2024

560 milioni di euro nel 2025

672 milioni di euro nel 2026

728 milioni di euro nel 2027

784 milioni di euro nel 2028

Anche in questo caso viene riproporzionata l'assegnazione del FSC riportata al rigo D6 del prospetto FSC 2025 all'anzidetto incremento della dotazione nelle risorse statali, come segue:

Rigo D6 anno 2025 € 17.550,44/560x672 = Rigo D6 anno 2026 € 21.060,53

Rigo D6 anno 2026 € 21.060,53/672x728 = Rigo D6 anno 2027 € 22.815,57

Rigo D6 anno 2027 € 22.815,57/728x784 = Rigo D6 anno 2028 € 24.570,61

Anche per il triennio 2026/2028 opererà la riduzione dei contributi erariali, ex art.7, comma 31 sexies del D.L.n.78/2010, conseguente all'abrogazione del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali e contestuale abrogazione dell'obbligo di versamento delle relative somme all'Agenzia dei Segretari (AGES).

In base al D.M. 20/02/2013, per l'anno 2025, la decurtazione verrà effettuata a carico della sede di segreteria singola o convenzionata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024. In caso di segreteria convenzionata, l'ente capofila, a cui viene effettuata la decurtazione, potrà rivalersi in quota parte sui comuni convenzionati alla suddetta data di riferimento.

Si rammenta altresì che dal FSC triennio 2026/2028 viene portato in riduzione il trasferimento del contributo a favore dell'Aran ai sensi del DM 7/11/2013.

Pertanto, sulla base delle quantificazioni provvisorie di cui sopra lo stanziamento del FSC viene iscritto a bilancio come segue:

Anno 2026 € 123.071,77 (arrotondato ad € 123.000,00)

Anno 2027 € 120.547,53 (arrotondato ad € 120.000,00)

Anno 2028 € 118.023,29 (arrotondato ad € 118.000,00)

Titolo 2° - Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA quali Regione. Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.


Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o partecipazioni o ristori di perdite di gettito.

Una nota particolare va fatta per quanto attiene le risorse correnti da PNRR. Trasferimenti da progetti ed interventi PNRR accertati/accertabili ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e con le modalità consentite dalle norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n.48 di ARCONET.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	29.538,56	192.434,32	134.488,00	135.944,00	75.551,00
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	36.415,06	16.786,00	14.019,00	10.991,50	10.991,50
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	65.953,62	209.220,32	148.507,00	146.935,50	86.542,50



Negli stanziamenti riportati nella suindicata tabella sono ricompresi:

Fondo speciale equità livello dei servizi

Il comma 494 dell'art.1 della Legge 213/2023 riduce il FSC dei Comuni, a partire dall'anno 2025, il fondo speciale per l'equità fiscale, che deve essere contabilizzato al titolo 2° dell'entrata, come segue:

- Quota per il potenziamento dei servizi sociali (rigo F1 e F2 del prospetto FSC del portale della finanza locale pari ad € 8.248,59)
- Quota per l'incremento del numero dei posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia (rigo F4 del prospetto FSC 2025 del portale della finanza locale pari ad € 23.004,37)
- Quota per l'incremento del numero alunni disabili a cui viene fornito il trasporto scolastico (rigo F3 del prospetto FSC 2025 pari a € 0,00)

Si rappresenta di seguito l'evoluzione delle quote in questione all'interno dei tre fondi, per il quadriennio 2026-2028 quantificate, in attesa delle assegnazioni ministeriali, riproporzionando le quote assegnate per l'anno 2025 alla dotazione complessiva del fondo:

SERVIZI SOCIALI			
Anni	Risorse	Incremento risorse 2026/2028 rispetto al 2025	Risorse Spettanti
2025	390.923,00	13,01%	8.286,85
2026	442.923,00	28,04%	9.388,98
2027	501.923,00	45,10%	10.639,97
2028	559.923,00	61,78%	11.863,08

SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA			
Anni	Risorse	Incremento risorse 2026/2028 rispetto al 2025	Risorse Spettanti
2025	300.000,00	30,43%	30.004,90
2026	450.000,00	95,65%	45.008,50
2027	1.100.000,00	378,26%	110.021,80
2028	1.100.000,00	378,26%	110.021,80

Per il triennio è stata prevista la somma di € 31.000,00

Fondo regolazione finale risorse Covid-19

Nel bilancio 2026/2028 sono stati previsti in entrata, al codice di bilancio 2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”, le risorse di cui al D.M. 23/07/2024 di riparto del fondo ex comma 508 dell’art.1 della Legge n.213/2023, di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, destinati in quote costanti nel quadriennio 2024/2027:

- Prioritariamente, agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell’emergenza da Covid-19, come stabiliti dal D.M. 19/06/2024 di congruaggio finale delle risorse Covid-19;
- Per le disponibilità residue, a tutti gli enti locali.

Le quote attribuite al Comune di Salassa con il D.M. 23/07/2024 sono le seguenti:

Anno 2025 € 1.234,00

Anno 2026 € 1.437,00

Anno 2027 € 1.393,00

Fondo incremento indennità amministratori comunali

Anche per il triennio 2026/2028 vengono assegnati i contributi statali a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione di cui ai commi da 583 a 587 dell’art.1 della Legge n.234/2001.

Le risorse stanziare vanno ad incrementare il preesistente fondo statale di cui all’art.57 quater, comma 2, del D.L. n.124/2019 (fondo incremento indennità dei sindaci fino a 3 mila abitanti).

Con il D.M. del 7 febbraio 2025 sono state assegnate le quote per l’anno 2024, mentre allo stato attuale non risulta ancora assegnata la quota del 2025.

La quota presunta stanziata a bilancio negli esercizi 2026, 2027 e 2028 ammonta ad € 12.461,00.

Si rammenta che i Comuni beneficiari sono tenuti a restituire allo Stato l’importo del contributo assegnato e non utilizzato nell’esercizio finanziario. Le restituzioni effettuate dal Comune di Salassa per sono relative all’incremento dell’indennità del presidente del consiglio comunale (figura non obbligatoria per gli enti inferiori a 15.000 abitanti) e alla indennità Vice Sindaco e Assessore.

Legge bilancio 2025, fondo assistenza minori

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all’art. 1 commi da 759 a 765, dispone il fondo per l’assistenza a minori, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell'interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.

Il comma 764 prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai comuni con una dichiarazione trasmessa per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.

È stato finalmente approvato il riparto, atteso da mesi, dei contributi a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per l'affidamento dei minori in forza di sentenze dell'Autorità giudiziaria. I Comuni che hanno fatto richiesta sono circa 2.600, per provvedimenti del Giudice riguardanti circa 23mila minori e familiari affidati con una spesa relativa al 2024 pari a ben 460 mln. di euro. Quasi la metà dei casi riguarda provvedimenti emanati prima del 2023, evidenziando il carattere pluriennale di molta parte degli affidamenti.

L'intesa intervenuta presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 10 ottobre 2025, dà attuazione per il 2025 al fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, istituito con la legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 759 e ss.), destinati al sostegno di spese comunali attivate obbligatoriamente per effetto di ordinanze dei giudici.

Per il Comune di Salassa il contributo riconosciuto ammonta ad € 59.764,62, riproposto anche per l'annualità 2026 e 2027.

Per quel che concerne gli altri trasferimenti da parte di Amministrazioni Centrali sono stati iscritti:

- i trasferimenti compensativi dal Ministero per un totale di € 8.000,00 per il triennio 2026/2028 che comprendono:
 - a) IMU per i c.d. immobili merce (art.3 D.L. 102/2013 e D.M. 20/06/2014);
 - b) IMU per gli immobili ad uso produttivo (art.1 comma 21 Legge 208/2015);
 - c) per esenzione TASI immobili costruiti e destinati alla vendita non locati (art.7 comma 2bis D.L. 34/2019);
 - d) minori introiti Add. IRPEF (art 1 L 244/07 e art 2 DL 93/08);
 - e) minori introiti addizionale IRPEF da cedolare secca su affitti (art. 3 DLGS 23/2011);
- il trasferimento statale ai sensi dell'art.1 comma 508 della L.213/2023 per eventuali elezioni e/o referendum è così previsto: € 11.140,00 per il triennio 2026/2028;
- il trasferimento statale per eventuali elezioni e/o referendum è così previsto: € 10.640,00 per il triennio 2026/2028;
- il fondo per potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori per € 1.750,00 per il triennio 2026/2028;
- il fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità D.L.228/2021 per € 600,00 per il triennio 2026/2028.

Nella categoria 2 (tipologia 101) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali sono state ricomprese le seguenti voci di entrata:

- Trasferimento regionale per € 3.627,20 in conto ammortamento mutuo "Illuminazione pubblica" acceso nell'anno 2011 con termine a dicembre 2026;
- Trasferimento Regione Piemonte L.R.44/2000 per € 91,50;
- Contributo per il superamento ed eliminazione barriere architettoniche € 10.000,00
- Contributo della Regione Piemonte per la gestione della Biblioteca comunale previsto in presunti € 300,00 per l'intero triennio 2026/2028.

Titolo 3° - Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale.


Sempre in questa sezione di bilancio sono ricomprese le sanzioni ex art. 208 Codice della strada; in questo caso le valutazioni sono fatte su una media di proventi a livello pluriennale e tenendo in debita considerazione le modalità ed il numero di attività di prevenzione messe in atto dal personale della polizia locale.

Dal 2026, come stabilito dal comma 497 dell'art.1 della Legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023), viene meno la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative CDS previsto dall'art.195, comma 3, del D.Lgs.n.285/1992, per gli anni 2023 e 2024, estesa al 2025 dal comma 4 dell'art.7 del DL n.202/2024. Il decreto di aggiornamento delle sanzioni deve essere adottato entro il 1° dicembre 2025 (con effetti che decorrono dal 1° gennaio 2026), tenendo conto dell'andamento inflattivo del biennio 2024/2025 (è stimato un incremento di circa il 2%).

Altro aspetto, non certamente secondario, è l'obbligo sancito dall'art.5, comma 3 bis, del DL n.73/2025, in capo alle amministrazioni, di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. La comunicazione deve essere effettuata attraverso la piattaforma telematica istituita con il decreto del Direttore Generale per la motorizzazione 18 agosto 2025, n.305, entro 60 giorni dal 29 settembre 2025, data di operatività della piattaforma, quale condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi a cui si riferisce la comunicazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	125.056,11	144.425,00	143.935,00	143.935,00	143.935,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Interessi attivi	0,59	1,00	1,00	1,00	1,00
Altre entrate da redditi da capitale	3,24	5,00	4,00	4,00	4,00
Rimborsi e altre entrate correnti	32.065,95	102.032,45	68.830,00	70.330,00	63.330,00
Totale entrate extratributarie	157.125,89	254.463,45	235.770,00	237.270,00	230.270,00



Tra le entrate per **vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** sono previsti:

- Incentivi G.S.E per produzione energia da impianti fotovoltaici: € 25.000,00 per l'intero triennio 2026-2028;
- € 11.150,00 in ogni anno del triennio per diritti di segreteria, rogito, fotocopie, celebrazione matrimoni, diritti SUE, diritti servizi demografici;
- Proventi dal trasporto alunni scuola media per € 10.000,00 per il triennio 2026/2028;
- Proventi mensa scolastica per € 23.000,00 per l'intero triennio 2026/2028;
- Proventi dagli impianti sportivi e relativi rimborsi spese per € 12.500,00 per il triennio 2026/2028;
- Proventi servi cimiteriali per € 5.500,00 per l'intero triennio 2026/2028;
- Proventi mensa dipendenti comunali per € 785,00;
- Fitti di fabbricati per € 23.500,00 per l'intero triennio 2026/2028;
- Proventi da canoni di locazione per € 10.000,00 per l'intero triennio 2026/2028;
- Proventi da Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per € 21.500,00 per l'intero triennio 2026/2028;

Tra i **proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti** ci si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 20.000,00 per il triennio 2026/2028;

Sono previsti in questa voce € 3.000,00, derivanti dalle somme che si prevedono di incassare a titolo di maggiorazioni e recupero spese sui ruoli coattivi emessi e relativi alle violazioni del CDS.

Tali somme, gestite per cassa, saranno riversate totalmente alla ditta affidataria del servizio di riscossione coattiva.

Nella tipologia 300 – **Interessi attivi** – è stato previsto € 1,00 per interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica

Nella tipologia 400 – **Altre entrate da redditi da capitale** – sono stati previsti € 4,00 per utili su dividendi azionari SMAT spa

Rimborsi e altre entrate correnti – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- Rimborsi da assicurazioni contro i danni: € 10.000,00
- Rimborso spese funzionamento scuola elementare: € 500,00
- Rimborso da Comuni per fornitura libri di testo alunni scuola elementare: € 200,00
- Rimborso spese utilizzo impianto illuminazione pubblica dal Comune di Valperga: € 1.400,00
- Introiti per IVA a credito sui servizi commerciali: € 15.000,00
- Introiti e rimborsi diversi: € 2.500,00
- Rimborso spese sostenute dall'Ente per impianti sportivi: € 4.000,00
- Proventi da quota perequativa TARI: € 8.000,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- **Trasferimenti in conto capitale.** Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- **Alienazioni immobiliari.** Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- **Alienazione di beni o servizi non immobiliari.** L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- **Cessione diritti superficie.** La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si

applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;


- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Le ultime leggi di bilancio hanno modificato per ora, in maniera pesante, in particolare per gli enti di minore dimensione, il quadro dei finanziamenti destinati ad opere ed investimenti.

Si ricorda che dal 2025 non sono più state previste le risorse del fondo statale di cui ai commi da 29 a 37 dell'art.1 della Legge n.160/2019, destinato agli investimenti dei Comuni per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 nella misura di € 50.000,00 (comuni con popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 inferiore o uguale a 5.000 abitanti).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale:

	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	273.102,00	573.779,53	188.454,43	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.000,00	55.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00
Altre entrate in conto capitale	63.495,22	85.000,00	39.000,00	30.000,00	25.000,00
Totale entrate in conto capitale	343.597,22	763.779,53	277.454,43	55.000,00	45.000,00



Tra le *entrate da alienazione di beni materiali e immateriali* sono ricomprese le Concessioni cimiteriali stimate

per € 50.000,00 per l'anno 2026, in € 25.000,00 per l'anno 2027 ed in € 20.000,00 per l'anno 2028. Tali proventi sono stati interamente destinati alla realizzazione e manutenzione straordinaria del cimitero comunale in tutti gli anni del triennio

Tra le *altre entrate in conto capitale* sono ricompresi esclusivamente i proventi derivanti dalle concessioni edilizie che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti. L'importo previsto per l'anno 2026 è presunto in € 39.000,00, in € 25.000,00 per l'anno 2027 ed in € 20.000,00 per l'anno 2028;

Si ritiene opportuno dedicare un capitolo a sé stante in merito all' utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "*l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa*

alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione"), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente.

Si precisa che i proventi derivanti da concessioni edilizie sono stati interamente destinati alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in tutti gli anni del triennio, come risulta dal seguente prospetto:

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa investimento</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2026</i>	<i>Esercizio 2027</i>	<i>Esercizio 2028</i>
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - 2026	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - 2026	12.000,00	15.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi, parco giochi e aree verdi - 2026	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria I.P. - 2026	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Acquisto beni per uffici comunali - 2026	2.000,00	0,00	0,00
L.R. 15/89 – manutenzione straordinaria edifici di culto	2.000,00	0,00	0,00
Totale	39.000,00	30.000,00	25.000,00

Titolo 5° - Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip.300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Non sono previste per il triennio entrate da riduzione di attività finanziaria.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio
- triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile;
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità;
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il bilancio pluriennale 2026-2028 non prevede l'accensione di prestiti.

Titolo 7° - Anticipazioni

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2026-2028 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni attuate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, allo stesso tempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

SPESE	Assestato 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.582.723,02	1.497.147,94	1.389.441,50	1.324.098,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.816.540,64	557.907,33	55.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	37.763,00	38.826,00	36.264,00	37.214,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	325.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.762.026,66	2.413.881,27	1.800.705,50	1.726.312,50

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste


correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando quindi nello specifico, ed evidenziando che gli enti locali si trovano nella condizione di dover applicare il nuovo Contratto Regioni ed Enti locali:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziare le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;

- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Redditi da lavoro dipendente	233.752,47	285.394,35	307.253,94	259.080,00	259.080,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	19.154,16	23.183,00	23.110,00	19.810,00	19.810,00
Acquisto di beni e servizi	626.258,64	842.542,98	740.042,60	698.601,60	693.001,60
Trasferimenti correnti	159.281,27	234.078,34	234.846,00	233.746,00	174.986,00
Interessi passivi	8.166,52	7.163,00	6.100,00	5.035,00	4.085,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.460,91	33.125,00	36.663,00	56.370,00	56.370,00
Altre spese correnti	23.154,93	157.236,35	149.132,40	116.798,90	116.765,90
Totale spese correnti	1.077.228,90	1.582.723,02	1.497.147,94	1.389.441,50	1.324.098,50



Le previsioni di spesa sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere e sul fabbisogno storico delle spese. È risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del purtroppo impietoso contesto economico attuale e prospettico all'interno del quale gli enti locali si trovano ad operare e programmare la propria attività.

Particolare attenzione e monitoraggio durante il triennio deve essere posta alle seguenti voci:

Spending review

Dovrà essere stanziato in bilancio fino al 2028 il contributo alla finanza pubblica, meglio noto come “spending review”, introdotto dai commi da 533 a 535 dell’art.1 della Legge n.213/2023, a carico dei comuni per 200 milioni di euro ed a carico delle province e città metropolitane per 50 milioni di euro. Con il D.M. 30/09/2024 è stato effettuato il riparto del contributo alla finanza pubblica in questione per ciascun anno del quinquennio 2024/2028, come segue:

Normativa	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
spending review (art. 1, comma 533 della Legge n. 213/2023)	5.246,00	5.276,00	5.261,79	5.101,91	5.090,34

Anche questo contributo alla finanza pubblica si traduce in un taglio dei trasferimenti statali e dovrà essere contabilizzato annualmente in spesa, mediante giroconto mandato/reversale a valere sul FSC. Il capitolo di spesa da utilizzare è “Trasferimenti correnti al ministero dell’Economia in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa” del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.020.

Spending informatica

Dal 2026 gli enti non dovranno più stanziare in bilancio il contributo alla finanza pubblica, meglio noto come “*spending informatica*”, introdotto dai commi da 850 a 853 dell’art.1 della Legge n.178/2020 (Legge di bilancio 2021), pari a 100 milioni di euro per i comuni ed a 50 milioni di euro per province e città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il contributo alla finanza pubblica in questione, che di fatto si sostanzia in un taglio dei trasferimenti statali, veniva operato in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, come riportato nella versione originaria del provvedimento.

Il contributo alla finanza pubblica, che è stato ripartito a carico di ogni singolo ente con il D.M. 29/03/2024 come modificato dal D.M. 14/06/2024, doveva essere contabilizzato annualmente in spesa, per gli anni 2024 e 2025, mediante giroconto mandato/reversale a valere sul fondo di solidarietà comunale (FSC). Dal 2026 questa operazione contabile non dovrà più essere effettuata.

Contributo alla finanza pubblica di cui alla Legge di Bilancio 2025

Dovrà essere previsto in bilancio fino al 2029 il contributo alla finanza pubblica introdotto dai commi da 784 a 795 dell’art.1 della Legge n.207/2024.

Con il D.M. 4 marzo 2025 è stato effettuato il riparto a carico di ciascun ente del contributo alla finanza pubblica in esame per gli anni dal 2025 al 2029 come segue:

Normativa	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
contributo alla finanza pubblica (art. 1, commi da 784 a 795 della Legge n. 207/2024)	2.815,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00	9.524,00

Il contributo alla finanza pubblica in questione si distingue da quelli preesistenti (spending informatica e spending review) in quanto non si tratta di una decurtazione dei trasferimenti statali, bensì di un

accantonamento contabile obbligatorio che gli enti sono tenuti ad iscrivere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella Missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce del piano dei conti finanziario U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”. Inoltre, a differenza di quanto accaduto con il bilancio di previsione 2025/2027, il contributo annuale per il triennio 2026/2028 dovrà essere stanziato nel bilancio di previsione iniziale e non con una successiva variazione di bilancio approvata dal Consiglio.

La quota accantonata nel 2025 (€ 2.815,00) confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2025 per essere destinata al finanziamento di investimenti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Nel bilancio di previsione 2026/2028 non sarà possibile applicare l'avanzo presunto derivante dal predetto accantonamento, in quanto, il comma 3 sexies dell'art.187 del TUEL stabilisce che le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso del medesimo esercizio, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del relativo conto consuntivo, per le finalità cui sono destinate, ma solo con provvedimento di variazione al bilancio ed a condizione che sia effettuata la verifica delle somme vincolate e l'aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto, con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Contabilizzazione separata delle spese gli asili nido

Con il bilancio di previsione 2026 debutta la contabilizzazione separata delle spese per gli asili nido. E' questa la novità più rilevante introdotta dal decreto 10 ottobre 2024 che ridisegna lo schema di bilancio a partire dal triennio 2026-2028.

La modifica nasce dall'esigenza di monitorare con maggiore precisione l'andamento dei conti pubblici e, in particolare, dei fabbisogni standard. Il cambiamento più evidente riguarda la missione 12, all'interno della quale viene istituito il nuovo programma 11, denominato “Interventi per asili nido”.

Di conseguenza, il programma 1 è rimasto circoscritto agli “Interventi per l'infanzia e i minori”, mentre tutte le spese relative ai nidi sono confluite nei nuovi capitoli creati all'interno del programma dedicato, sia per la parte corrente che per la parte investimenti.

Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:


- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico

provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei cronoprogrammi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nella sezione "Principali investimenti previsti nel triennio" di questo documento oltre che nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605.150,35	1.811.540,64	553.907,33	53.000,00	43.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale spese in conto capitale	605.150,35	1.816.540,64	557.907,33	55.000,00	45.000,00



Una nota particolare è da dedicare alle opere a scomputo così come previste nel nuovo codice degli appalti.

Nello specifico l'art. 13 comma 7 del Dlgs 36/2023 dispone in materia di opere di urbanizzazione a scomputo, evidenziando che le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

Il decreto prevede poi all'allegato I.12 l'individuazione le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Le amministrazioni pubbliche per effetto del principio contabile generale n.4 dell'integrità del bilancio devono registrare nella propria contabilità le obbligazioni, attive e passive, gli incassi e i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere anche se non determinano flussi di cassa effettivi. Fra queste tipologie di transazione si possono annoverare la realizzazione di opere a scomputo dagli oneri di urbanizzazione o a scomputo dalle somme a titolo di perequazione a seguito della modifica dello strumento urbanistico.

Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, tali opere, anche se realizzate dal privato a scomputo, devono considerarsi opere pubbliche. Ne consegue la necessità della loro previsione negli strumenti di programmazione dell'ente e negli stanziamenti di bilancio.

La rappresentazione nel bilancio di previsione di dette entrate è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).

Per quel che attiene il bilancio 2026-2028 non è stata segnalata da parte del Servizio competente la necessità di prevedere nei documenti di programmazione opere a scomputo.

Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo. Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza del precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziati nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte

temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Nel triennio 2026-2028 non sono previste incrementi di attività finanziarie.


Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- **Quota capitale.** Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- **Quota interessi.** È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).


Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti:

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.868,32	37.763,00	38.826,00	36.264,00	37.214,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso prestiti	36.868,32	37.763,00	38.826,00	36.264,00	37.214,00



Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

Anni di riferimento	Debito residuo e debito pro-capite				
	2024	2025	2026	2027	2028
Debito residuo al 31.12	282.702,86	244.940,40	206.115,28	169.852,25	132.638,54
Abitanti	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00
Debito pro-capite	152,32	131,97	111,05	91,52	71,46



La possibilità per gli enti locali, prevista dal vigente comma 2 dell'art.7 del D.L. n.78/2015, di utilizzare, senza vincoli di destinazione (e quindi anche per spese correnti ripetitive), le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, è prevista solo per gli anni dal 2025 al 2027. Dal 2028 tale possibilità viene quindi meno.

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni dal tesoriere nei passati esercizi e, anche considerato l'alto ammontare della disponibilità di cassa, non necessita di richiederne nel prossimo triennio.

Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall'amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le

esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di “efficacia” nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di “economicità” devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si ritiene utile proporre gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a pre-consuntivo

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

I dati sono riferiti ad una situazione di pre-consuntivo, situazione che assume in questa fase un primo livello di “ufficialità” dei dati di chiusura dell'esercizio 2024, ancorché ovviamente modificabili dalla successiva fase di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica al Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024 i cui termini di approvazione sono previsti entro il 30 aprile 2025.

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto o come dati di pre-consuntivo, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

Con Decreto 1/08/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. 118/2011 relativi al risultato di amministrazione; nell'ipotesi in cui l'ente iscriva a bilancio quote del risultato presunto di amministrazione, dovranno essere redatti ed allegati obbligatoriamente i nuovi prospetti (allegati a/1, a/2, a/3) introdotti dal Decreto succitato.

Non avendo, il Comune di Salassa, applicato al Bilancio di Previsione 2026/2028 avanzo di amministrazione presunto, non sono stati redatti i sopra richiamati prospetti allegati a/1, a/2, a/3;

Nella tabella che segue sono riportati i dati presunti del risultato di amministrazioni al 31/12/2025:

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	992.639,32
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	672.201,64
Entrate già accertate nell'esercizio	+	1.452.582,02
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	1.839.558,70
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	1.355,34
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	14,15
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	1.276.523,09
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	315.199,84
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	961.323,25
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		369.377,69
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		235.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		2.815,00
Altri accantonamenti		34.793,35
Totale Parte Accantonata		641.986,04
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		300,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		6.641,15
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		96.583,59
Altri Vincoli		0,00
Totale Parte Vincolata		103.524,74
Totale Parte Destinata agli investimenti		123.261,76
Totale Parte Disponibile		92.550,71

Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece

consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

L'Ente non ha applicato avanzo presunto in sede di formazione del bilancio di previsione 2026/2028.

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore

positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Il prospetto che segue è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile (2024).

Voce di Stampa			2024	2023
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	20.902,67	0,00
		Totale immobilizzazioni immateriali	2.783,33	3.583,33
		Immobilizzazioni materiali (3)	23.686,00	3.583,33
II	1	Beni demaniali	1.728.066,27	1.647.839,88
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00
	1.3	Infrastrutture	1.432.743,20	1.338.167,76
	1.9	Altri beni demaniali	295.323,07	309.672,12
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.813.990,14	1.761.903,06
	2.1	Terreni	279.809,51	279.809,51
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	1.131.678,91	1.051.986,59
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	9.116,90	9.803,16
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	59.960,14	64.123,81
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.524,10	10.317,07
	2.7	Mobili e arredi	13.759,54	15.640,44
	2.8	Infrastrutture	140.848,26	150.908,06
	2.99	Altri beni materiali	171.292,78	179.314,42
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	259.472,10	103.762,47
		Totale immobilizzazioni materiali	3.801.528,51	3.513.505,41
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	216,38	218,74
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	216,38	218,74
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	216,38	218,74
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.825.430,89	3.517.307,48

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale. Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Con decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- a) I parametri obiettivi di cui all'allegato A costituiti da indicatori di bilancio - individuati all'interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011”, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2022 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;
- b) Le tabelle, riportate nell'allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Il triennio per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2022 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l'effettiva capacità di riscossione dell'ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto approvato (2024). La situazione, come sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL.			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei

fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base la piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto al bilancio 2026/2028.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono come per le altre annualità stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle

risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2026	2027	2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	34.746,94	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.501.227,00	1.425.705,50	1.361.312,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	1.497.147,94	1.389.441,50	1.324.098,50
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		96.741,68	65.250,95	65.250,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	38.826,00	36.264,00	37.214,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente		0,00	0,00	0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il

bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è sì è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda quindi il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto senza l'applicazione in entrata di quote dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2026	2027	2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	280.452,90	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	277.454,43	55.000,00	45.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	557.907,33	55.000,00	45.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00

In buona sostanza a decorrere dall'anno 2025, per gli enti locali l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Particolare attenzione è da porre ai vincoli di cassa sui fondi PNRR. Gli enti locali devono registrare la cassa vincolata relativamente alle entrate/investimenti ammessi al finanziamento del PNRR e applicano il Decreto 11 ottobre 2021 rubricato «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» che all'articolo 3 ha stabilito che le entrate rivenienti dai fondi PNRR devono essere incassate su apposite contabilità speciali aperta in Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984 n.720) e devono considerarsi appunto entrate vincolate anche di cassa.

La circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie PNRR stabilisce che gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse PNRR devono garantire la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle suddette risorse e provvedono a conservare

tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi ove disponibile sufficiente storicità di riferimento ed in funzione dei crono programmi di spesa.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

<i>FONDO CASSA 2026</i>	
Fondo di cassa iniziale (+)	1.013.663,79
Previsioni Pagamenti (-)	3.151.739,87
Previsioni Riscossioni (+)	2.503.126,94
Fondo di cassa finale presunto	365.050,86

Si rammenta che con il D.L. n.155/2024 è stato introdotto l'obbligo di adottare da parte della Giunta Comunale (entro il 28 febbraio di ogni anno) il Piano annuale dei flussi di cassa, ossia un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi secondo il modello reso disponibile sul sito della Ragioneria dello Stato.

Ad evidenziare la gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

<i>Fondo cassa annualità precedenti</i>	
Esercizio 2025 (Presunto)	1.013.663,79
Esercizio 2024	1.422.691,01
Esercizio 2023	1.406.563,61
Esercizio 2022	1.449.506,05
Esercizio 2021	1.233.219,85

A questa tipologia di dato è utile associare l'evoluzione dei tempi medi di pagamento delle fatture (o tempi di ritardo dei pagamenti) che evidenzia un indicatore sempre negativo come dettagliato di seguito:

<i>Tempi medi di ritardo pagamenti su debiti commerciali</i>	
Esercizio 2025 (3° trimestre)	-13,79 gg.
Esercizio 2024	-2,24 gg.
Esercizio 2023	-8,34 gg.
Esercizio 2022	-12,42 gg.
Esercizio 2021	-14,44 gg.
Esercizio 2020	-8,36 gg.
Esercizio 2019	-10,56 gg.

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali di bilancio ed in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri secondo l'adozione di un concetto di significatività delle operazioni.

In coerenza con questo approccio, la presente "Nota" porta con sé uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza).

Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevanti. Rilevanza, quest'ultima, valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno nel rispetto del principio n.6 - Significatività e rilevanza.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, viene prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un "elevato grado di rigidità" a livello di struttura di bilancio, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella eventuale disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento.

Tutti fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio di parte corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Seguono pertanto gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

Una tale organizzazione delle risorse umane, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, evidenzia come il costo del fattore umano sia generalmente prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione o comunque proporzionalmente significativo al punto di condizionare la struttura di bilancio e la necessità di risorse.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La spesa di personale e la correlata programmazione soggiacciono oggi a più regole. Di minimo possiamo suddividere la gestione e previsione della spesa del personale in due casistiche. La prima dedicata alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 e la seconda che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Dal 2022 questa fase è confluita nel P.I.A.O. Nell'assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati o soppressi ma li ha fatti confluire a livello di adempimento nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, tramite il D.M. 25 luglio 2023 viene aggiornata la disciplina del DUP alla disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 già sommariamente anticipata con la FAQ N. 51 pubblicata sul sito ARCONET

della Ragioneria Generale dello Stato. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce; nel DUP si definisce, per ciascuno degli esercizi previsti, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili **con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2022, 2023 e 2024 per le entrate**, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, **e dell'anno 2024 per la spesa di personale**, si rileva quanto segue:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa di personale e la media delle entrate correnti pari al **20,65%**;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al **28,60%** e quella prevista in Tabella 3 è pari al **32,60%**;
- Il comune si colloca entro la soglia più bassa, pertanto può incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, fino ad una "soglia" teorica di **Euro 344.445,65**;
- Il comune si colloca entro la soglia più bassa, pertanto può incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, fino ad una "soglia" teorica di **Euro 344.445,65**;
- la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2025 rispetto all'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a **Euro 95.773,07** (soglia teorica € 344.445,65 - spesa personale 2024 € 248.672,58), portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2025, secondo le percentuali della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 4 del D.M. 17/03/2020, in un importo insuperabile di **Euro 344.445,65**.

Rilevato che, come si evince dai prospetti che seguono:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica.

Il tutto come si evince dalle tabelle sotto riportate:

Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato	248.672,58 €
Entrate correnti: accertamenti di competenza relative all'ultimo rendiconto approvato	1.201.334,90 €
Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al penultimo rendiconto approvato	1.283.387,61 €
Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al terzultimo rendiconto approvato	1.243.046,76 €
MEDIA ARITMETICA DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE CORRENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO	1.242.589,76 €

Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata	38.234,33 €
MEDIA ARITMETICA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE	1.204.355,43 €

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	20,65%
VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO	28,60%

LIMITE SPESA PER RISPETTO VALORE SOGLIA TABELLA 1 DM	344.445,65 €	SOMMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI	95.773,07 €
--	--------------	-----------------------------------	-------------

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELL'INCREMENTO EFFETTIVO CON LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE			
Bilanci di Previsione	2026	2027	2028
Importo massimo consentito	344.445,65	344.445,65	344.445,65
Spesa personale prevista (al netto di IRAP e rimborsi)	293.866,57	300.329,46	300.329,46
Capacità assunzionale residua	50.579,08	44.116,19	44.116,19

Occorre ricordare che i dati utilizzati per la verifica della capacità assunzionale relativi all'ultimo rendiconto approvato (2024) e saranno aggiornati annualmente a seguito dell'approvazione dei relativi rendiconti.

Pertanto, secondo le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali ad oggi disponibili;
- nell'esercizio 2026, prima di procedere all'assunzione di personale (anche in turn-over) occorrerà attendere l'approvazione del rendiconto 2025 al fine di calcolare il valore medio delle entrate correnti triennio 2023/2024/2025, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato sul bilancio 2025 e:
 - qualora il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti, risultasse compreso fra il valore soglia individuato dalla Tabella 1 (28,60%) e dalla Tabella 3 (32,60%) non potrà essere incrementato il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
 - qualora il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti, risultasse superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 (32,60%) dovrà essere applicato un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia;

Per quel che attiene il monitoraggio ai sensi dell'art.1 c.557 della Legge 296/2006, la spesa di personale è compatibile con il rispetto del tetto di spesa in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 come segue:

Spesa di personale in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art.1 comma 557 della L.296/2006

2011	2012	2013	Valore Medio Triennio
276.980,68	278.258,43	248.942,92	268.060,68

Visti i prospetti del Bilancio 2026/2027/2028 e rilevato che in sede previsionale la spesa di personale si mantiene contenuta nel rispetto della media del triennio 2011-2013, come si evince dal seguente prospetto:

Bilanci di Previsione	2026	2027	2028
Spese Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente e convenzione	273.566,57	257.822,46	257.822,46
Spese Macroaggregato 102 - Imposte e tasse	18.107,88	17.059,24	17.059,24
Spese Macroaggregato 103 - Acquisto beni e servizi	1.500,00	1.250,00	1.250,00
Personale in convenzione	20.300,00	42.507,00	42.507,00
Totale spese di personale (A)	313.474,45	318.638,70	318.638,70
(-) Componenti escluse (B)	53.114,29	52.864,29	52.864,29
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A)-(B) ex art.1, comma 557, Legge n.296/2006	260.360,15	265.774,40	265.774,40

Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti).

Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, deve essere attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, nonostante la presenza di una cospicua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente.


Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Come in passato verranno valutate le opportunità del mercato rispetto ad operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione.

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>				
<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>

Quota Interessi	8.166,52	7.163,00	6.100,00	5.035,00	4.085,00
Quota Capitale	36.868,32	37.763,00	38.826,00	36.264,00	37.214,00
Totale	45.034,84	44.926,00	44.926,00	41.299,00	41.299,00



Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>					
	<i>Imp./Acc.</i>	<i>Stanziamenti</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Quota Interessi	8.166,52	7.163,00	6.100,00	5.035,00	4.085,00
(*) Entrate Correnti stimate	1.243.046,76	1.283.387,61	1.231.296,24	1.586.738,77	1.501.227,00
% su Entrate Correnti	0,66	0,56	0,50	0,32	0,27
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

(*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari

del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

Ai sensi dell'art.11 quater del D.Lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

Ai sensi dell'art.11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Comune di Salassa non ha quote di controllo di società.

Le società partecipate direttamente dal Comune di Salassa sono le seguenti:

Denominazione	Quota di partecipazione	Riferimento
SMAT spa	0,00003%	Partecipazione diretta

Come si evince dall'ultima revisione periodica, approvata con Deliberazione di C.C. n.24 del 19.12.2024, per nessuna delle partecipazioni societarie detenute direttamente ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs.175/2016 che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure previste dall'art.20.

Partecipazioni in enti strumentali

Ai sensi dell'art.11 ter del D.Lgs.118/2011 si definisce ente strumentale controllato di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce, invece, ente strumentale partecipato da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).

Il Comune di Salassa non ha enti strumentali controllati.

Gli enti strumentali partecipati dal Comune di Salassa sono i seguenti:

Denominazione	Quota di partecipazione	Riferimento
CISS 38 – Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali	2,40%	Ente strumentale partecipato
C.C.A. – Consorzio Canavesano Ambiente	9,34%	Ente strumentale partecipato
ATO3 - Autorità d'ambito torinese	0,06%	Ente strumentale partecipato

Le funzioni svolte dai suddetti enti strumentali sono le seguenti:

- C.C.A.: Funzioni di governo del bacino del comprensorio canavesano relative al servizio dei rifiuti urbani
- C.I.S.S.38: Gestione di servizi sociali ed esercizio di funzioni nell'ambito del territorio dei Comuni associati ai sensi della L.R. 1/2004
- Autorità d'ambito n.3 Torinese: Ente di governo d'ambito cui è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture Idriche

Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(..) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (..) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (..)" (D.Lgs.267/00, art.243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(..) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (..)" (D.M. 31.12.83):

- Alberghi, case di riposo e di ricovero
- Alberghi diurni e bagni pubblici
- Asili nido
- Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
- Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
- Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
- Giardini zoologici e botanici
- Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
- Mattatoi pubblici
- Mense, comprese quelle ad uso scolastico
- Mercati e fiere attrezzati
- Parcheggi custoditi e parchimetri
- Pesa pubblica
- Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
- Spurgo pozzi neri
- Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
- Trasporto carni macellate
- Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
- Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

Dopo la disponibilità dei dati contabili, sono stati valutati i risvolti finanziari di breve o medio periodo di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino e che comportano, in ogni caso, un impatto sugli equilibri finanziari complessivi.

La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

I servizi attualmente offerti dal Comune di Salassa al cittadino che richiedono una compartecipazione con tariffa in carico al cittadino/utente sono i seguenti:

- Impianti sportivi e palestra
- Mensa scolastica
- Attività socio-educative e ricreative per alunni

Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione. Al bilancio di previsione, infatti, sono allegate "(.) le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe (..) le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (..) (D.Lgs.267/00, art.172/1c). Il termine per deliberare queste tariffe "(..) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (..) (L.388/00, art 53/16). L'analisi dei dati contabili, riferita al solo impatto economico dei servizi a domanda individuale, tende a verificare se, e in quale misura, l'obiettivo previsto dalla norma sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici.

La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo inseguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Riepilogo tasso di copertura servizi a domanda individuale</i>					
<i>Servizio</i>	<i>Spese Personale</i>	<i>Altre spese</i>	<i>Totale Spese</i>	<i>Totale Entrate</i>	<i>%</i>
GESTIONE MENSA	0,00	35.450,00	35.450,00	22.770,00	64,23 %
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	19.850,00	19.850,00	17.500,00	88,16 %
ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE PER ALUNNI	0,00	3.750,00	3.750,00	1.980,00	52,80 %
Totale	0,00	59.050,00	59.050,00	42.250,00	

Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale. In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza). Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del principio n.11 - Costanza). Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno.

Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n.12 - Comparabilità e verificabilità). Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto,

dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno. La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

A tale ultimo riguardo, la Corte dei conti (Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 155/2022) ha rimarcato che alla luce dell'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011, in particolare di cui al punto 5.4.9, e in seguito all'aggiornamento del prezzario previsto dall'articolo 26, comma 1 del DL 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), come «l'Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da FPV ed in parte da risorse dell'esercizio. L'Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell'imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell'obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria». È sempre la Corte a precisare che, la funzione che i principi contabili attribuiscono al FPV non esclude, anche in presenza di un FPV su cui è stata imputata la spesa, che l'Ente alla luce di un fatto sopravvenuto, come nel caso dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del DL 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione a cui normativamente deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tale copertura può pertanto essere garantita esclusivamente al momento in cui tale obbligo si perfeziona e quindi non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

Con la pubblicazione sulla G.U. del D.M.10/10/2024 e l'entrata in vigore delle modifiche al principio contabile della gestione finanziaria, rimane aperto il problema delle opere sotto soglia, per le quali non è consentito attivare il FPV in assenza di un impegno definitivo. Si tratta di tutti i lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, esclusi dal programma triennale dei lavori pubblici, per i quali il D.Lgs.36/2023 prevede la possibilità di affidamento diretto, elevato rispetto al precedente valore soglia di 40.000 euro.

La differenza di trattamento tra le opere sopra e sotto soglia di 150.000 euro è decisamente rilevante. Mentre per le prime è sufficiente l'avvio della procedura per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica per consentire la conservazione al FPV dell'intero quadro economico dei lavori, per gli interventi sotto soglia sarà necessario affidare il primo livello di progettazione, approvarlo, avviare e concludere il progetto esecutivo, oltre che affidare i lavori.

La Commissione Arconet, consapevole delle difficoltà e dei ritardi conseguenti, aveva predisposto una proposta di modifica normativa, prevedendo l'integrazione del paragrafo 5.4.9 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 come segue:

“Fermo restando le procedure previste dall'art.50 del D.Lgs.36/2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate le seguenti due condizioni: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale vincolato si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in capitale e il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento.

I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo.

Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva.

Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Redditi da lavoro dipendente	32.513,94	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.233,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale	34.746,94	0,00	0,00

<i>Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280.452,90	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	280.452,90	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	34.746,94	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	280.452,90	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00

Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la "valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni" prevista dai principi contabili necessita a porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. dell'anno precedente e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come *"posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati"*.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

L'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il D.M. del 25/07/2023 reintroduce la modalità di calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione, prevista per i soli primi 5 anni di adozione del principio di competenza finanziaria. A tale proposito viene modificato l'esempio n.5 di determinazione del FCDE riportato nel principio contabile applicato 4/2 ed in particolare, con la modifica introdotta, viene ora consentito di calcolare tale accantonamento, in sede di previsione, sulla base di una delle seguenti medie:

- Media semplice (sia la media tra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui)
- Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi
- Media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Viene così superato l'unico previgente metodo previsto, che era quello della media semplice, di cui alla lettera a) del sopra riportato elenco.

Resta ferma la possibilità, ai fini del calcolo del FCDE in sede di previsione, di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, slittando in tal caso il quinquennio di riferimento, per il calcolo della media, indietro di un anno.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo del bilancio 2026-2028, l'importo relativo alla componente stanziata è stato quantificato come segue:

- a) sono state individuate, in linea con gli esercizi precedenti, le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti di difficile esazione, e precisamente:
 - recupero evasione IMU
 - gestione ordinaria e recupero evasione TARI
 - sanzioni e violazioni regolamenti norme ordinanze e CDS
 - proventi trasporto alunni Scuola Media;
 - proventi servizi cimiteriali;
 - canone unico patrimoniale;
 - locazione centri sportivi;
- b) è stata utilizzata la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, slittando il quinquennio di riferimento, per il calcolo della media, indietro di un anno (2020-2024);
- c) sono state elaborate per ogni tipologia di entrata, e a livello di totale complessivo, le quattro diverse quote di accantonamento FCDE in relazione ai quattro tipi diversi di calcolo optando, alla luce del risultato ottenuto, per la media semplice (media dei rapporti annui).

Il metodo di calcolo della media adottato in sede di formazione del bilancio di previsione 2026 e quindi quello della media semplice (media rapporti annui) sarà anche utilizzato in sede di rendiconto 2026, onde evitare di violare il principio della continuità.

Ai sensi dell'art. 1 comma 882 della Legge 205/2017 lo stanziamento per l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinando applicando all'importo degli stanziamenti a bilancio per ciascuna delle entrate individuate una percentuale pari al 100%:

	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	106.763,95	96.741,68	65.250,95	65.250,95
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Sulla modalità di calcolo del FCDE, il DDL Legge di Bilancio 2026 prevede importanti novità per gli enti che hanno accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, che saranno utilizzabili, però, a decorrere dall'assestamento del bilancio di previsione 2026/2028.

Accantonamento fondo spese ed oneri futuri

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. I più comuni sono il Fondo rinnovo contratti di lavoro, il Fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco ed altri fondi che l'ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo Indennità di Fine Mandato Sindaco	2.342,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00
Fondi rinnovi contrattuali	8.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Fondo obiettivo di finanza pubblica	2815,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo accantonamento Indennità di Fine Mandato Sindaco" per un importo di € 2.342,00 per il triennio 2026/2028. Tale somma, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. Esso rappresenta il tipico accantonamento in vista dell'erogazione di una indennità al Sindaco al momento della cessazione della carica.

Fondo per rinnovi contrattuali

Il fondo rinnovi contrattuali è strutturato secondo le prescrizioni della normativa in funzione del futuro rinnovo contrattuale e comprende anche il rinnovo del CCNL Segretari Comunali. L'importo accantonato ammonta ad un totale di € 8.500,00.

Il **Fondo obiettivi di finanza pubblica** è stato previsto nella misura stabilita dal D.M. 4 marzo 2025.

Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive.

Per quanto riguarda l'accantonamento, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Nello specifico per quanto attiene il rischio di soccombenza cause, il D.Lgs.n.118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h) che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...omissis...]. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...omissis...]. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*.

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
Fondo spese per passività potenziali derivanti da contenzioso	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Si rammenta altresì che l'accantonamento risultante dall'ultimo Rendiconto approvato (2024) ammonta ad € 230.000,00.

Fondo garanzia debiti commerciali

La legge n. 145/2018 (comma 859 e successivi) ha introdotto l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per due fattispecie diverse: in caso di mancata riduzione dello stock di debito commerciale residuo per almeno il 10% ovvero per il mancato rispetto dei tempi di pagamento.

Nel primo caso la misura dell'accantonamento è pari al 5% della spesa per beni e servizi (ma tale accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno

precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, come è appunto il caso di codesto ente), nel secondo caso la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo; il comma 863 della citata legge n. 145/2018 ne stabilisce la misura in un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Al riguardo, si precisa che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, **l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, **deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice**.

Pertanto, entro il 28 febbraio 2026, gli enti il cui debito al 31 dicembre 2025, così come rilevato dalla PCC, risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2024. La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali.

Tenuto conto che:

- in via previsionale risultano rispettate le condizioni di cui al comma 859 lettera a) in quanto il debito commerciale residuo che sarà rilevato alla data del 31/12/2025 sarà verosimilmente pari a zero;
- risultano rispettate le condizioni di cui al comma 859 lettera b) in quanto l'indicatore medio di ritardo dei pagamenti è negativo per i primi tre trimestri e lo sarà, presumibilmente, anche nel quarto trimestre;

Ritenuto pertanto, stante il rispetto delle disposizioni di cui al comma 859 della Legge 145/2018, di non procedere con lo stanziamento nella parte corrente del Bilancio 2026-2028 dell'accantonamento denominato *Fondo di garanzia debiti commerciali*.

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'ente locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, come per altro sostenuto dalla delibera Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte si ritiene che prudenzialmente l'ente locali effettui l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione”*, accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future.

La Corte rileva come quanto previsto dall'art. 21 crei una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti

proprietari a preventivo con la conseguenziale maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. In presenza di questa situazione l'ente determina accantonamento proporzionale alla perdita ed alla % di partecipazione posseduta.

Tenuto conto che i bilanci degli enti strumentali e delle società partecipate direttamente dall'Ente, riportati nella presente Nota integrativa alla voce "Partecipazioni in società" e "Disponibilità enti strumentali", non presentano perdite, si è ritenuto di non procedere ad accantonamenti.

Altri fondi strutturati dall'ente

Nel Bilancio di previsione 2026/2028 non sono previsti accantonamenti strutturati dall'Ente, in quanto non sussiste la fattispecie.

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Inoltre, come previsto dall'art.166, comma 2 quater, del D.Lgs. 267/2000 nella missione "*Fondi e Accantonamenti*", all'interno del programma "*Fondo di riserva*", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Fondo di riserva	4.460,40	5.000,72	4.157,95	4.124,95
Percentuale accantonata	0,34%	0,34%	0,30%	0,31%
Fondo di riserva di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele

Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo. Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni. Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specificità destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi). Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- **Grado di copertura.** Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si dà atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- **Criterio d'imputazione.** Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- **Finanziamento con avanzo effettivo.** Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- **Permessi a costruire.** L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

Le modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel loro complesso sono le seguenti:

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
Avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F.P.V. in conto capitale	280.452,90	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	188.454,43	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da istituzioni private	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni immobili i	0,00	0,00	0,00
Concessioni cimiteriali	50.000,00	25.000,00	20.000,00
Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente (-)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c	0,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	39.000,00	30.000,00	25.000,00
Entrate da mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per investimenti	557.907,33	55.000,00	45.000,00

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni	553.907,33	53.000,00	43.000,00
Contributi agli investimenti	2.000,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale spese per investimenti	557.907,33	55.000,00	45.000,00

Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue, in parte ripreso dal DUP, elenca gli investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato compresi gli interventi di minore importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che potrebbero avere una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio. Questi ultimi possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva triennale o di medio termine). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Nella tabella che segue sono riportati gli investimenti previsti nel triennio 2026/2028:

Descrizione Intervento	2026	2027	2028
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Acquisto beni per uffici comunali	3.000,00	0,00	0,00
Restauro conservativo Ex Chiesa dei Disciplinanti	368.907,33	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi, parco giochi e aree verdi	10.000,00	5.000,00	5.000,00
L.R. 15/89 – manutenzione straordinaria edifici di culto	2.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali	112.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenzione straordinaria impianti di Illuminazione Pubblica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero comunale	48.000,00	23.000,00	18.000,00
Restituzione somme per mancato utilizzo loculi cimiteriali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	558.907,33	55.000,00	50.000,00

Monitoraggio opere PNRR

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Importo complessivo	Fase di Attuazione
M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per le PA locali	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	€ 47.427,00	Concluso e incassato
M1C1 investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	€ 79.922,00	Concluso e incassato
M1C1 investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	€ 14.000,00	Concluso e incassato
M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale Sub-investimento 1.4.3 Adozione APP IO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	€ 7.533,00	Concluso e incassato
M1C1 investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", misura 1.4.3 adozione piattaforma pagoPA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	€ 20.031,00	Concluso e incassato
M1C1-1.4.5 MITD Piattaforma Notifiche Digitali	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	€ 23.147,00	Concluso e incassato
M1C1-Investimento 1.3 - "Dati e interoperabilità" misura 1.3.1 - "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	€ 10.172,00	Concluso e incassato
M1C1 investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - Supporto ANSC	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	€ 3.928,40	Concluso
M1C1 Investimento 2.2 – Misura 2.2.3 "Digitalizzazione SUAP & SUE"	In attesa decreto di finanziamento	€ 4.501,00	No

Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

Il Comune di Salassa non ha prestatato garanzie (né principali né sussidiarie) a favore di enti o di altri soggetti ai sensi dell'art.207 del TUEL.

Adozione contabilità Accrual – Adempimenti e riflessi sul bilancio –

La riforma della contabilità ACCRUAL per i piccoli comuni è stata posticipata rispetto agli altri comuni, che sono partiti in fase pilota con l'esercizio 2025. I piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti) dovranno adottare il sistema di contabilità ACCRUAL a partire dal rendiconto dell'esercizio 2026. L'obiettivo generale della riforma è l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per tutte le amministrazioni pubbliche, che valorizzi il patrimonio detenuto dall'ente.

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato.

I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.